

COMUNE DI FAENZA - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Procedimento per impianti fotovoltaici

NORMATIVA

LR 9/1999, come modificata dal D.Lgs 152/2006, come integrata dal D.Lgs 4/2008
Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, modificato dalla Legge 99/2009 art. 27 comma 43
Prevede la procedura di screening per impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 1 MW

D.Lgs 387/2003

"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

art. 12 - Prevede, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, un procedimento unico in capo allo Stato o alla Regione;

LR 26/2004

"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"

Trasferisce la titolarità alla Provincia, per procedimenti di impianti fotovoltaici di cui al D.Lgs 387/2003

D.Lgs 115/2008, art. 11 comma 3

Recita che per l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, occorre pertanto una semplice comunicazione preventiva al Comune.

DM 6 agosto 2010

"Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare"

DM 10 settembre 2010

"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"

Regolamento edilizio comunale art. 25 punto 7

Risoluzione n. 3/2008 dell'Agenzia del Territorio

Recita che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria D1 - opifici

CASISTICHE

Impianto

- Potenza maggiore di 1 MW occorre la procedura di screening di competenza provinciale da svolgersi prioritariamente alle procedure autorizzative
- Potenza minore di 1 MW si può procedere direttamente con la pratica di autorizzazione per la costruzione e messa in esercizio dell'impianto da valutare in funzione della tipologia di impianto

Impianto su un edificio esistente (punto 12.1 a linee guida) impianti aderenti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e orientamento della falda, che non supera la superficie coperta esistente, che non supera l'altezza e non aumenta la sagoma dello stesso:

- Comunicazione di inizio lavori da parte del proprietario
(Legge 73/2010 comma 2 lettera d – Modello B predisposto dalla Regione Emilia-Romagna)

n.b. non è prevista la comunicazione per edifici nei centri storici e per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (pto. 12.1.b delle linee guida del DM 10/09/2010) in questo caso è una SCIA a cui va allegata l'autorizzazione paesaggistica e/o parere della Soprintendenza.

Impianto su un edificio esistente che non rispetta i requisiti sopra indicati o su loro pertinenze con capacità di generazione compatibile con lo scambio sul posto linee guida 12.1 b

- Potenza minore di 200 KWp occorre presentare una comunicazione di inizio lavori
(Legge 73/2010 comma 2 lettera d – Modello B predisposto dalla Regione Emilia-Romagna)
- Potenza maggiore di 200 KWp occorre una SCIA

n.b. per edifici nei centri storici e/o vincolati comportarsi come indicato sopra.

Impianti collocati su edifici esistenti purchè all'interno della sagoma dell'edificio [es:non integrati] (linee guida 12.2 a):

- Occorre presentare una SCIA al Comune

Impianti a terra e impianti fuori sagoma su edifici (Linee Guida art. 12.2 b)

- Potenza inferiore a 20 KWp occorre presentare una SCIA direttamente in Comune (procedimento da eseguirsi ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.Lgs 387/2003)
- Potenza maggiore di 20 KWp occorre presentare una domanda di Autorizzazione Unica di competenza provinciale ai sensi del DM del 6/08/2010, DM 10/09/2010; dell'art. 12 D.Lgs 387/2003.

Modifiche impianto fotovoltaico esistente

- Sono soggette a SCIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni alle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse (pto. 11.5 delle linee guida del DM 10/09/2010).

Nota: il DM 06.08.2010 e DM 10.09.2010, indicano sempre DIA ma sono da ricondurre a SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990